

L'informativa di sistema viene istituita dall'art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge n. 650/1996, che conferiva al Garante per la radiodiffusione e l'editoria il potere di regolamentare una comunicazione avente per oggetto i dati contabili ed extracontabili degli operatori dei settori dell'editoria e della radiodiffusione.

Il successivo decreto 11 febbraio 1997 del Garante disciplinava i contenuti e le modalità dell'informativa, ponendo in capo ai soggetti dei menzionati settori l'obbligo di comunicare, attraverso una modulistica prestabilita, specifiche informazioni relative all'attività svolta. Le informazioni richieste si articolavano in due categorie principali, anagrafiche e contabili. Le prime integravano la banca dati dei registri RNS e RNIR; le seconde costituivano la base sulla quale fondare le analisi e le statistiche riguardanti la situazione del mercato dell'editoria e della radiotelevisione da parte del Garante.

Nell'assumere le funzioni del Garante, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è intervenuta con due delibere (n. 237/00/CONS e n. 194/01/CONS) volte ad integrare le disposizioni del decreto 11 febbraio 1997. Dette delibere hanno modificato in prevalenza la modulistica allegata al decreto, con la finalità di acquisire quelle informazioni ritenute necessarie in relazione ai compiti istituzionali dell'Autorità sanciti dalle legge n. 249/97.

L'entrata in vigore del nuovo Registro degli operatori di comunicazione, avvenuta il 29 agosto del 2001, ha mutato il contesto normativo di riferimento ed ha previsto una ulteriore revisione dell'informativa. L'art. 36 del regolamento del registro, infatti, dispone: "Con apposita deliberazione il Consiglio provvederà, entro il 30 aprile 2002, a riformare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'art. 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro".

La *ratio* dell'art. 36 del regolamento ROC risiede nel fatto che mentre il cessato RNS riservava ad alcuni soggetti "minori" la semplice facoltà di iscriversi al fine di ottenere provvidenze ed agevolazioni statali e, così facendo, lasciava all'informativa di sistema il compito di fornire al Garante (e successivamente all'Autorità) una base dati completa del settore dell'editoria, l'art. 2 del regolamento ROC prevede l'obbligo di iscrizione in capo a tutti i soggetti dei settori della comunicazione, con la sola eccezione degli editori che non producono ricavi. L'art. 24 dello stesso regolamento, inoltre, istituisce una comunicazione annuale avente per oggetto una sintesi dei dati anagrafici degli iscritti da presentare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio. La nuova architettura del registro ha dunque allargato la base dati anagrafica degli operatori ed ha reso non necessaria - ed anzi ridondante - la trasmissione dei dati anagrafici nel contesto dell'informativa di sistema. L'obbligo di presentazione della nuova informativa è stato pertanto posto in capo ai medesimi soggetti già obbligati all'iscrizione nel ROC - fatta eccezione per gli operatori delle telecomunicazioni - e sono stati eliminati i modelli ana-

grafici introdotti dal decreto 11 febbraio 1997. Espunta in tal modo la parte anagrafica, si è cambiata la denominazione dell'intera comunicazione in Informativa economica di sistema.

Ulteriore obiettivo della riforma è stato quello di adattare l'architettura della IES al reperimento di informazioni utili al fine di svolgere nel modo più idoneo i compiti conferiti all'Autorità dalle disposizioni della legge n. 122/98 - che recepisce le direttive comunitarie 89/552/CEE e 97/36/CE - e della delibera n. 9/99/CONS, vale a dire la verifica del rispetto degli obblighi di programmazione e di investimento da parte delle emittenti a diffusione nazionale e la tenuta di un elenco dei produttori indipendenti. Come noto, infatti, entrambe le attività erano state svolte dall'Autorità mediante l'organizzazione di processi di lavoro *ad hoc*. Tuttavia, l'adozione della riforma ha fornito l'occasione di gestire l'acquisizione di queste informazioni con un'ottica di sistema, integrando questi dati con quelli di registro e di informativa. Sulla scorta di questa opportunità, oggi l'architettura della IES è stata implementata per svolgere le funzioni di vigilanza nello specifico campo degli obblighi di programmazione e di investimento.

Infine, ultimo obiettivo perseguito con la nuova IES è stato la ri-denominazione in euro delle soglie di fatturato degli operatori e delle voci dei modelli relative a dati economici; tale modifica, naturalmente, rende necessaria la rivisitazione di buona parte della modulistica dell'informativa che prevedeva, fino allo scorso anno, la denominazione in lire.

In considerazione della pluralità degli obiettivi sopra descritti (eliminazione della modulistica anagrafica, ri-denominazione della valuta dei modelli economici ed inserimento di nuovi modelli con finalità particolari) si è ritenuto opportuno, anziché riproporre un'ulteriore modifica a disposizioni precedenti, sostituire integralmente il testo dell'ormai obsoleto decreto del Garante e ripubblicare, congiuntamente al nuovo dispositivo, tutto l'insieme dei modelli che compongono l'informativa economica di sistema, onde addivenire ad un testo unico che fosse di più agevole consultazione per gli operatori.

In termini di scadenze, va evidenziata la proroga del termine per l'invio della IES, in fase di prima applicazione, dal 31 luglio al 30 settembre 2002. Tale proposta si giustifica principalmente con la possibilità di addivenire, per quella data, all'auspicata informatizzazione della procedura di invio della comunicazione. Infatti, al fine di andare incontro alle esigenze degli operatori di poter compilare l'informativa su moduli disponibili direttamente *on line*, è attualmente in fase di studio avanzato, nell'ambito del progetto di informatizzazione del ROC, un piano di informatizzazione della IES che si auspica possa essere attuato entro il mese di agosto. Lo spostamento del termine a settembre permetterebbe pertanto agli operatori di compilare i modelli *on line*. Occorre precisare che, per l'anno 2002, la modalità di invio *on line* avrà un ruolo aggiuntivo e non sostitutivo dell'invio in modalità cartacea. Si auspica, in via prospettica a partire dal 2003, che grazie all'evoluzione delle tecnologie disponibili e della normativa secondaria sulla firma digitale, si possa arrivare all'invio della IES in modalità esclusivamente elettronica da parte

degli operatori. Infine, per dare la necessaria evidenza e pubblicità all'attivazione della modalità di invio *on line* l'art. 12, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS, dispone che tale possibilità venga comunicata dal Consiglio dell'Autorità con apposita deliberazione.

### 3.12. L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA

Con la delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2001, n. 294) è stato approvato il regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Il regolamento definisce le procedure interne, aventi rilevanza esterna, dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni rientranti nella competenza dell'Autorità, in tutte le ipotesi in cui le procedure sanzionatorie non siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge.

Il regolamento disciplina le varie fasi procedimentali e, in particolare, la fase di avvio e quella istruttoria, prevedendo anche le modalità di partecipazione dei soggetti nei cui confronti si procede, sino alla conclusione dell'istruttoria, curata dal Dipartimento garanzie e contenzioso, e alla successiva deliberazione dell'organo collegiale che può disporre l'archiviazione del procedimento ovvero, ove ritenga fondata la contestazione, adottare il provvedimento sanzionatorio.

In tale contesto, l'Autorità, nel periodo maggio 2001 – aprile 2002, ha svolto numerosi procedimenti sanzionatori diretti ad accertare la violazione delle disposizioni normative contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, nella legge 30 aprile 1998, n. 122 “Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle comunicazioni”, nella legge 29 marzo 1999, n. 78 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, nella legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 “Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, nella delibera n. 78/98 “Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radio-diffusione televisiva privata su frequenze terrestri” (Tabella 2.12).

**Tabella 2.12 – Procedimenti sanzionatori (maggio 2001 – aprile 2002)**

	Procedimenti
Legge 6 agosto 1990, n. 223	111
Legge 30 aprile 1998, n. 122	9
Legge 23 dicembre 1996, n. 650	10
Legge 29 marzo 1999, n. 78	5
Legge 31 luglio 1997, n. 249	2
Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581	9
Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318	7
Delibera n. 78/98	2
<b>Totale</b>	<b>155</b>

Fonte: Autorità

### 3.12.1. Violazioni alle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione

In applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e sponsorizzazioni contenute nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nella legge 30 aprile 1998, n. 122 e nel decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, sono stati avviati 51 procedimenti aventi ad oggetto (Tabella 2.13):

a) il mancato utilizzo, da parte delle emittenti nazionali e locali, di mezzi ottici ed acustici di evidente percezione per distinguere la pubblicità dal resto dei programmi (art. 8, comma 2, legge n. 223/90, 18 procedimenti);

b) l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive locali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 8, comma 3, legge n. 223/90, 1 procedimento);

c) il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiofoniche nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario (art. 8, comma 8, legge n. 223/90, 1 procedimento);

d) il mancato rispetto, da parte delle emittenti radiotelesive nazionali e locali, dei diversi limiti di affollamento pubblicitario orario e giornaliero (art. 8, commi 7, 9 e 9-ter, legge n. 223/90, 13 procedimenti);

e) l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive nazionali, della disposizione che impone che *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni (art. 3, comma 1, legge n. 122/98, 1 procedimento);

f) l'inosservanza, da parte delle emittenti televisive nazionali, delle disposizioni sui limiti relativi al numero massimo di *break* pubblicitari effettuabili all'interno dei film (art. 3, comma 3, legge n. 122/98, 2 procedimenti);

g) l'inosservanza, da parte delle emittenti, dell'intervallo temporale minimo di venti minuti tra ogni successiva interruzione pubblicitaria all'interno dei programmi (art. 3, comma 4, legge n. 122/98, 3 procedimenti);

h) l'inosservanza, da parte delle emittenti, delle disposizioni che impongono di non effettuare interruzioni pubblicitarie nei notiziari, nelle rubriche di attualità, nei documentari, nei programmi religiosi e nei programmi per bambini di durata programmata inferiore a 30 minuti (art. 3, comma 5, legge n. 122/98, 3 procedimenti);

i) l'inosservanza, da parte delle emittenti, delle disposizioni che consentono i preannunci o inviti all'ascolto di programmi dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo (c.d. *promo*), accompagnati dalla sola citazione di norme e/o logotipo dello *sponsor*, con esclusione di qualsiasi *slogan* pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di questo, purché ciascuno di durata non superiore a otto secondi (art. 4, comma 2, decreto ministeriale n. 581/93, 2 procedimenti);

j) l'inosservanza, da parte delle emittenti, delle disposizioni che impongono di non sponsorizzare i telegiornali e i giornali radio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e comunque i notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario (art. 7, comma 1, decreto ministeriale n. 581/93, 1 procedimento);

k) l'inosservanza, da parte delle emittenti, dell'obbligo di trasmettere telepromozioni distinte dal resto della programmazione mediante l'apposizione, in sovrimpressione, della scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata (art. 13, comma 3, decreto ministeriale n. 581/93, 6 procedimenti).

**Tabella 2.13 - Provvedimenti adottati per violazioni in materia di pubblicità e sponsorizzazione (maggio 2001 – aprile 2002)**

	Contestazioni	Diffide	Archiviazioni	Totale
<b>Legge n. 223/90</b>				<b>33</b>
Art. 8, comma 2	7	4	7	18
Art. 8, comma 3	1			1
Art. 8, comma 7		1		1
Art. 8, comma 8	1			1
Art. 8, comma 9	3	2		5
Art. 8, comma 9-ter	4	2	1	7
<b>Legge n. 122/98</b>				<b>9</b>
Art. 3, comma 1			1	1
Art. 3, comma 3		2		2
Art. 3, comma 4		3		3
Art. 3, comma 5	1		2	3
<b>D.M. n. 581/93</b>				<b>9</b>
Art. 4, comma 2	1	1		2
Art. 7, comma 1	1			1
Art. 13, comma 3	2	4		6

Fonte: Autorità

### 3.12.2. Violazioni agli obblighi dei concessionari

Tale tipologia di procedimenti ha ad oggetto l'ottemperanza, da parte dei concessionari pubblici e privati, agli obblighi esplicitamente previsti all'art. 15, legge 6 agosto 1990, n. 223. In particolare, gli accertamenti hanno riguardato un totale di 46 procedimenti (Tabella 2.14):

a) la trasmissione di opere cinematografiche in assenza di titolarità dei relativi diritti d'autore (art. 15, comma 8, legge n. 223/90, 3 procedimenti);

b) la trasmissione di programmi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori (art. 15, comma 10, legge n. 223/90, 26 procedimenti);

c) la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto (art. 15, comma 11, legge n. 223/90, 13 procedimenti);

d) la trasmissione di film vietati ai minori di anni quattordici prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7,00 (art. 15, comma 13, legge n. 223/90, 1 procedimento);

e) la realizzazione, da parte dei concessionari privati locali, del c.d. splittaggio, ovvero l'effettuazione di distinte programmazioni in diversi bacini di utenza senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ministeriale (art. 15, comma 15, legge n. 223/90, 3 procedimenti).

**Tabella 2.14 - Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi dei concessionari (maggio 2001 – aprile 2002)**

	Contestazioni	Ordinanze Ingiunzioni	Archiviazioni	Totale
<b>Legge n. 223/90</b>				<b>46</b>
Art. 15, comma 8		3		3
Art. 15, comma 10	24	1	1	26
Art. 15, comma 11	8	1	4	13
Art. 15, comma 13	1			1
Art. 15, comma 15	1	1	1	3

Fonte: Autorità

### 3.12.3. Violazioni degli obblighi di programmazione dei concessionari

Tale tipologia di procedimenti (n. 45) ha ad oggetto l'accertamento (Tabella 2.15):

a) dell'ottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di trasmettere programmi per una durata prestabilita (non meno di otto ore giornaliere, per non meno di sessantaquattro ore settimanali: art. 20, comma 1, legge n. 223/90, 4 procedimenti);

b) dell'ottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di tenere un registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'art. 2215 del codice civile, su cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione (art. 20, comma 4, legge n. 223/90, 23 procedimenti);

c) dell'ottemperanza, da parte dei concessionari, all'obbligo di conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi (art. 20, comma 5, legge n. 223/90, 17 procedimenti);

d) del possesso dell'autorizzazione necessaria ai fini della trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi (art. 21, legge n. 223/90, 1 procedimento).

**Tabella 2.15 - Provvedimenti adottati per violazioni agli obblighi di programmazione dei concessionari (maggio 2001 – aprile 2002)**

	Contestazioni	Diffide	Archiviazioni	Totale
<b>Legge n. 223/90</b>				<b>45</b>
Art. 20, comma 1	3	1		4
Art. 20, comma 4	20	2	1	23
Art. 20, comma 5	17			17
Art. 21	1			1

Fonte: Autorità

### **3.12.4. Violazioni alla normativa in materia di servizi audiotex e videotex**

Nel periodo maggio 2001 – aprile 2002, l'Autorità ha svolto accertamenti finalizzati a verificare il rispetto, da parte delle emittenti televisive nazionali e locali, della normativa dettata in materia di servizi *audiotex* e *videotex*, quali “linea diretta”, “*chat line*”, “*hot line*” e “*one to one*”. In particolare, con esclusione dei servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex*, autorizzati dal Ministero delle comunicazioni con i decreti 28 febbraio 1996 e 26 maggio 1998 (ad esempio, servizi di utilità sociale, lotto, cartomanzia), sono stati avviati i procedimenti sanzionatori secondo i seguenti criteri:

a) contestazione per violazione dell'art. 15, comma 10, legge 6 agosto 1990, n. 233 nei casi di pubblicità dei servizi a contenuto erotico trasmessi dalle emittenti nella fascia oraria notturna 00.00 - 07.00 (si veda il paragrafo 3.12.2.);

b) contestazione per violazione dell'art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la pubblicità dei servizi a contenuto erotico trasmessi nella fascia oraria diurna (3 procedimenti).

### **3.12.5. Violazioni alla normativa in materia di impresa editoriale**

I procedimenti sanzionatori (11 contestazioni) in materia di applicazione della disciplina dell'impresa editoriale, avviati nel periodo tra il maggio 2001 e l'aprile 2002, hanno avuto ad oggetto l'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 in combinato disposto con l'art. 2 del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria che, in particolare, dispone che “gli editori di giornali quotidiani provvedono ad effettuare, entro il 15 di febbraio di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno precedente. Tale comunicazione, in carta semplice, deve essere spedita a mezzo raccomandata o consegnata direttamente all'Autorità”.

### **3.12.6. Violazioni alle disposizioni della legge 29 marzo 1999, n. 78**

I procedimenti sanzionatori, svolti nel periodo di riferimento, hanno avuto ad oggetto l'art. 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”. Tale norma è diretta a tutelare l'interesse delle emittenti radiotelevisive nazionali affinché il proprio marchio, la propria denominazione e la propria testata, non vengano imitati dalle emittenti radiotelevisive locali così da generare confusione in merito alla loro stessa identità. Tali procedimenti sono stati sei, di cui due contestazioni, tre diffide e una archiviazione.

### **3.12.7. Violazioni alle disposizioni della delibera n. 78/98**

Ai sensi dell'art. 15 dell'allegato A della delibera n. 78/98, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del regolamento, ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità procede disponendo gli opportuni accertamenti e contestando gli addebiti agli interessati, con assegnazione a questi ultimi di un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Decorso tale termine, o quando le motivazioni addotte siano ritenute inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Nella persistenza del comportamento oltre il termine indicato, ovvero nel caso di incompleta osservanza della diffida, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e, nei casi di reite-



razione o di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.

I procedimenti sanzionatori di tale tipologia, avviati nel periodo di riferimento ed aventi ad oggetto la normativa in questione, sono stati due ed hanno verificato:

a) il rispetto, da parte dei titolari di concessione a carattere informativo in ambito locale, dell'obbligo di trasmettere quotidianamente programmi informativi, nelle ore comprese tra le 7.00 e le 23.00, per non meno di due ore, di cui almeno il 50% autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre (art. 10, comma 2, lettera b), 1 procedimento);

b) il rispetto, da parte dei titolari di concessione in ambito nazionale o locale, dell'obbligo di proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b), n. 5, nelle more della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (art. 16, comma 2, 1 procedimento).

### **3.12.8. Violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni**

Nel periodo di riferimento, sono stati avviati 10 procedimenti sanzionatori in relazione alla violazione di norme del settore delle telecomunicazioni, di cui 8 per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e 2 per l'ipotesi di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Tabella 2.16).

I comportamenti degli organismi di telecomunicazioni, oggetto delle azioni di vigilanza e delle conseguenti attività sanzionatorie, si riferiscono alla mancata ottemperanza di ordini e diffide impartiti dall'Autorità ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249; alla violazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 in materia di interconnessione, condizioni economiche di offerta, obblighi di informazione; all'effettuazione dei servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale, con violazione di quanto disposto dalle delibere dell'Autorità.

È stato inoltre diffidato, a salvaguardia delle norme a garanzia degli utenti, un organismo di telecomunicazioni per le modalità utilizzate nella promozione e attivazione di offerte commerciali.

**Tabella 2.16 - Provvedimenti adottati per violazioni alle disposizioni in materia di telecomunicazioni (maggio 2001 – aprile 2002)**

	Contestazioni
<b>Legge n. 249/97</b>	
Art. 1, comma 31	2
<b>D.P.R. n. 318/97</b>	
Art. 4, comma 8	1
Art. 7, comma 1	1
Art. 16, comma 1, lettera d)	3
<b>Legge n. 128/98</b>	
Art. 25, comma 4	3
<b>Totale</b>	<b>10</b>

Fonte: Autorità

### **3.12.9. Attività di iscrizione al ruolo per la riscossione delle sanzioni**

Nel periodo di riferimento, si è provveduto ad avviare un'ulteriore quota di iscrizioni ai ruoli riscossivi, consistenti in sanzioni irrogate con ordinanze di ingiunzione dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, notificate nell'anno 1997 e successivamente non riscosse, nonché delle relative maggiorazioni per ritardato pagamento. Proseguono, inoltre, i necessari contatti con le sedi distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, finalizzati a monitorare, a fini riscossivi, i numerosi contenziosi avviati, di fronte al giudice competente, da vari soggetti destinatari di sanzioni da parte dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

## **3.13. LA TUTELA GIURISDIZIONALE**

### **3.13.1. La tutela giurisdizionale in ambito nazionale**

Dal 1° maggio 2001 all'11 aprile 2002 sono stati notificati all'Autorità 78 ricorsi giurisdizionali al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dei quali 62 hanno ad oggetto provvedimenti adottati dall'Autorità (Tabella 2.17). Di questi, per 21 è stata richiesta la sospensiva, mentre su 2 provvedimenti pende la questione di legittimità costituzionale.

Nel medesimo periodo, è intervenuta la definizione di 19 giudizi, di cui solo 5 si sono conclusi con l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, mentre i restanti 14 sono stati respinti o dichiarati inammissibili/improcedibili (Tabella 2.18).

Inoltre, delle 25 istanze cautelari proposte, soltanto 6 sono state discusse, con la pronuncia di altrettante ordinanze, di cui 5 di rigetto dell'istanza e soltanto una di accoglimento (Tabella 2.19).

Infine, di 20 appelli proposti innanzi al Consiglio di Stato, 3 hanno avuto esito favorevole, e 3 esito sfavorevole (Tabella 2.20).